

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Giovanni Maria Milia

IL PRESIDENTE
f.to Omar Aly Kamel Hassan

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Emanuela Stavole



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 17.03.2020 al 01.04.2020, prot. n.713, e contestualmente trasmessa al Responsabile del Servizio e all'Ufficio competente.

MODOLO, li 17.03.2020

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Emanuela Stavole



COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 30 del 10 Marzo 2020

Oggetto: Approvazione tariffe servizi a domanda individuale per l'anno 2020.

L'anno duemila venti, il giorno dieci del mese di marzo alle ore 17,30 nella sala delle adunanze del Comune di Modolo, si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

OMAR ALY KAMEL HASSAN	Presidente	Presente
GIOVANNI MARIA MILIA	Vice Sindaco	Presente
MANUELA CALARESU	Assessore	Assente
MAURO SIAS	Assessore	Presente

e con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. ssa Emanuela Stavole.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il Segretario Comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

COMUNE DI MODOLO
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
Modolo, li 17/03/2020
H. Solis



COMUNE DI MODOLO
Provincia di Oristano
Pubblicato dal 17/03/20 al 01/04/2020
N° 75
Il Messo Comunale
H. Solis

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 6 del D.L. n. 55/1983, convertito in legge n. 131/1983, il quale stabilì l'obbligo per le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane, di definire – non oltre la data della deliberazione di bilancio – la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate;

Visto che ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c), del d.lgs. 267/2000, al bilancio di previsione occorre allegare "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

Precisato che, nei "servizi pubblici a domanda individuale" rientrano le attività gestite direttamente dall'ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, utilizzate a richiesta dell'utente, che non siano state dichiarate gratuite dalla normativa nazionale o regionale;

Visto il DM 31/12/1983 (pubblicato in G.U. n. 16 del 17/01/1984) che individua analiticamente le categorie dei servizi pubblici da annoverare tra i servizi a domanda individuale e di seguito elencati:

- 1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero;
- 2) alberghi diurni e bagni pubblici;
- 3) asili nido;
- 4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
- 5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
- 6) corsi extra-scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;
- 7) giardini zoologici e botanici;
- 8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
- 9) mattatoi pubblici;
- 10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
- 11) mercati e fiere attrezzati;
- 12) parcheggi custoditi e parchimetri;
- 13) pesa pubblica;
- 14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
- 15) spurgo di pozzi neri;
- 16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
- 17) trasporti di carni macellate;
- 18) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive;
- 19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali;
- 20) auditorium, palazzi dei congressi e simili;

Ricordato che, a norma del citato art. 6 del D.L. 55/1983, nonché dell'art. 3 del D.L. 786/1981, restano esclusi dalla disciplina dei servizi pubblici a domanda individuale e, quindi, dall'obbligo della contribuzione dell'utenza, tutti i servizi che per legge statale o regionale sono gratuiti, quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;



Considerato che l'individuazione dei costi di ciascun servizio viene fatta con riferimento alle previsioni dell'anno 2020, di cui agli schemi predisposti dalla Giunta Comunale, includendo tutte le spese per il personale comunque adibito anche ad orario parziale, le manutenzioni ordinarie, le spese per i trasferimenti e per acquisto di beni e servizi;

Preso atto che, non essendo il comune in situazione strutturalmente deficitaria, non devono essere osservate le disposizioni di cui al D.L. n. 415 del 28 dicembre 1989, secondo cui gli enti in situazione strutturalmente deficitaria devono coprire il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 267/00, che riserva alla competenza del Consiglio Comunale la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;

Considerato che, a norma dell'art. 48 del citato decreto, alla Giunta spettano tutti gli atti di governo che la legge non riserva espressamente al Consiglio;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 25./2016, modificato ed integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/2016, con la quale veniva approvato il Regolamento di concessione e in uso locali e attrezzature di proprietà del comune, e venivano stabilite le relative tariffe di utilizzo;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 97 del 05 dicembre 2013 "Disciplina delle tariffe per matrimoni civili presso il territorio del Comune di Modolo;

Dato atto che:

- il servizio mensa viene erogato dal Comune di Bosa, di cui ne usufruiscono n. 4 alunni, che frequentano le scuole primarie di Bosa, a tempo pieno, e che al fine di abbattere i costi, ogni anno il Comune di Modolo trasferisce una somma che viene stabilita dal Comune di Bosa, per coprire la differenza del costo a carico di ciascun minore, pari a complessivi euro 1.614,00;

- per le iniziative di carattere culturale e sociale la contribuzione utenza viene determinata con apposita Delibera di giunta, sulla base del costo effettivo del servizio;

- per quanto attiene, il servizio di assistenza domiciliare, a decorrere dal primo maggio 2015, viene svolto in forma associate da parte dell'unione dei Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale in qualità di Ente gestore del PLUS Distretto Ghilarza-Bosa- Sub ambito 2. Il servizio viene attivato mediante l'erogazione, da parte dei comuni aderenti, del buono servizio nei confronti degli utenti che necessitano del servizio di assistenza domiciliare. Gli utenti provvedono a pagare il costo del servizio direttamente alla cooperativa da loro individuata, tra quelle iscritte all'albo, in base alle percentuali di contribuzione indicate nel regolamento che disciplina le modalità di accesso e di erogazione del servizio. La somma di euro 45.000,00 programmata per il servizio di assistenza domiciliare verrà trasferita all'Unione dei Comuni, affinché possa erogare a ciascun utente parte del costo del servizio, che verrà versato dallo stesso alla Cooperativa che ha erogato il servizio (allegato B).

Dato atto altresì che nel Bilancio di previsione 2020/2022 non sono state stimate entrate per i servizi di cui trattasi e che di conseguenza non è stato possibile determinare il relativo tasso di copertura;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 446/97 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone che i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato l'art. 27 della L. 448/2001, che indica la scadenza per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi nel medesimo termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione relativo al corrispondente esercizio finanziario;

Visto l'art. 151, comma 1, del TUEL 267/00, il quale stabilisce che il bilancio di previsione degli enti locali debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno, pubblicato in gazzetta ufficiale del 17 dicembre 2019, adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, con il quale è stato differito dal 31/12/2019 al 31/03/2020 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

- 1) Di approvare per l'anno 2020 le tariffe dei servizi a domanda individuale, di cui all'allegato A della presente deliberazione;
- 2) Di dare atto che nel Bilancio di previsione 2020/2021 non sono state stimate entrate per i servizi di cui trattasi e che di conseguenza non è stato possibile determinare il relativo tasso di copertura;
- 3) Di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente atto, con separata votazione, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.